

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 (Rv. 649535 - 02)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, ai sensi del comma 1 dell'art. 182 quater l.fall., senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità rispetto all'accordo medesimo e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, comprese le fideiussioni rilasciate in favore del proponente, purché esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 (Rv. 649535 - 02)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 221](#), [Dlgs 14 2019 art 006](#), [Dlgs 14 2019 art 057](#), [Dlgs 14 2019 art 101](#), [Dlgs 14 2019 art 098](#), [Dlgs 14 2019 art 102](#)